

Il 21 giugno 1981 i francesi sono entrati nell'estate dopo aver sconvolto da cima a fondo la loro dirigenza e la loro rappresentanza politica con una rivoluzione altrettanto tranquilla quanto quella che presiede al cambiamento delle stagioni. Nessuno, due mesi prima, si sarebbe immaginato che Mitterrand avrebbe ridicolizzato Marchais al primo turno delle elezioni presidenziali e battuto Giscard d'Estaing al secondo turno, avrebbe fatto eleggere all'Assemblea nazionale una maggioranza assoluta di deputati socialisti e, infine, avrebbe finito per far entrare dei ministri comunisti nel governo, e tutto ciò senza sollevare nel Paese null'altro che un entusiasmo simpatico o una sana inquietudine. L'esatta portata del cambiamento uscito dalle urne può essere evidenziata solo mediante una analisi imparziale dei movimenti dell'elettorato nel corso delle sette settimane di elezioni a ripetizione che là Francia ha traversato (1). (*)

Versione ridotta di un articolo che viene pubblicato (col titolo L'alternance sur l'air de la vie en rose) sul n. 15, sett.-ott. 1981, della rivista « Projet », (1) Per facilitare la comprensione di certi dati e considerazioni ~ I questa ana- lisi delle recenti elezioni presidenziali e legislative francesi, riteniamo opportuno premettere alcune informazioni relative al regime politico e al sistema elettorale vigenti in Francia. a) La Repubblica francese comprende 96 dipartimenti della Francia metropolitana, alcuni dipartimenti d'Oltre-Mare (Guayana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Réunion e St.-Pierre e Miquelon) e alcuni territori d'Oltre-Mare a statuto autonomo. b) La Costituzione della V Repubblica (elaborata dal governo del gen. de Gaulle, approvata con referendum popolare e in vigore dal 4 ottobre 1958) attribuisce una posizione di particolare preminenza al Presidente della Repubblica il quale, in base alla legge costituzionale del 2 novembre 1962, è eletto a suffragio universale diretto e dura in carica 7 anni. Il suo mandato è rinnovabile. Oltre che Capo dello Stato, egli è anche capo del potere esecutivo, nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri. c) Nel Parlamento bicamerale